

S. 293 / Nr. 64 Zollgesetz (i)

BGE 76 IV 293

64. Sentenza della Corte di cassazione penale 22 dicembre 1950 nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro Cattaneo.

Regeste:

Art. 75 e 77 LP: Criteri per la comminazione delle multe doganali.

Art. 75, 77 ZO: Grundsätze für die Bemessung der Zollbussen.

Art. 75 et 77 LD: Critères applicables au calcul des amendes douanières.

A. - Dall'autunno 1948 al gennaio 1949, Cattaneo comperava a Chiasso complessivamente 16500 monete d'oro francesi da 20 fr., in transito attraverso la Svizzera. Egli incaricava in seguito certo Luigi Mascetti, abitante in Italia, di farsi consegnare dette monete dai fornitori, di esportarle regolarmente in Italia, mediante liberamento della bolletta di cauzione, e di reimportarle poi in Svizzera di contrabbando. In questo modo tutte le 16500 monete tornavano in possesso del Cattaneo, che le vendeva poi al mercato nero.

Non disponendo di sufficienti capitali per provvedere da solo alle ordinazioni d'oro ricevute, Cattaneo accettava la cooperazione di Antonio Monti e di un suo compagno, coi quali si accordava nel senso ch'essi avrebbero acquistato delle monete d'oro in transito attraverso la Svizzera, le avrebbero esportate regolarmente in Italia e importate di nuovo in Svizzera di contrabbando per consegnarle

Seite: 294

poi al Cattaneo. In esecuzione di quest'accordo egli riceveva altre 10500 monete d'oro da 20 fr. importate clandestinamente.

Cattaneo acquistava inoltre a Losanna 20 kg. d'oro in lingotti e 1000 monete d'oro da 20 fr. che consegnava ad un terzo con l'incarico di esportarli in Italia di contrabbando. Cattaneo prendeva in consegna detti valori a Milano, ove li negoziava alla borsa.

B. - Per questi fatti, riconosciuti esatti dal Cattaneo, il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane gli infiggeva:

a) per infrazione dei divieti e sottrazione dell'imposta sulla cifra d'affari, commesse facendo importare di contrabbando 16 500 monete d'oro, una multa di fr. 100650.-, pari ad 1/5 del valore della merce, accertato in fr. 503 250.

b) per ricettazione di 10 500 monete d'oro, di etti sapeva ch'erano state importate di contrabbando per opera d'altri, una multa di fr. 53 315.-, pari ad 1/6 del valore della merce, accertato in fr. 320 250.-

c) per infrazione dei divieti, commessa facendo esportare di contrabbando kg 20 di oro in lingotti e 1000 monete d'oro, una multa di fr. 80 650.-, pari a 3/4 del valore dell'oro greggio (fr. 99 400.-) e ad 1/5 del valore dell'oro monetato (fr. 30 500.-).

L'ammontare dell'imposta sulla cifra d'affari elusa era determinato in 20 130 fr.

L'incolpato faceva opposizione alla decisione amministrativa e chiedeva di essere deferito all'autorità giudiziaria.

C. - Con sentenza 22 maggio 1950 la Corte delle assisi pretoriali del Distretto di Mendrisio riconosceva Cattaneo colpevole dei reati doganali addebitatigli e lo condannava

a) per infrazione dei divieti all'importazione e sottrazione dell'imposta sulla cifra d'affari ad una multa di fr. 16 75.-, pari ad 1/30 del valore della merce

b) per ricettazione ad una multa di fr. 9150.-, pari ad 1/35 del valore della merce.

c) per infrazione dei divieti all'esportazione ad una multa di fr. 3711.-, pari ad 1/35 del valore della merce,

nonchè al pagamento delle spese amministrative e giudiziarie.

La Corte motivava la riduzione delle multe in sostanza come segue:

L'ammontare delle multe inflitte dall'autorità amministrativa è eccessivo e manifestamente sproporzionato

Seite: 295

all'entità, dei reati, alla colpa del delinquente, come pure al danno (reale o potenziale) derivato all'economia nazionale e alla collettività. L'esagerazione nella quantità della pena costituisce un'inutile, anzi dannosa severità. E nell'interesse del fisco di moderare la misura delle multe in modo che possano essere pagate dal multato. La prassi adottata dall'Amministrazione federale delle dogane d'infliggere delle pene pecuniarie inesigibili conduce inevitabilmente alla loro commutazione in arresto, sanzione che è contraria al principio statuito dall'art. 59 cp. 3 CF. Questi motivi consigliano e

giustificano di ridurre le inulte proposte.

D. - il Ministero pubblico della Confederazione si è aggravato alla Corte di cassazione del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza querelata e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.

Considerando in diritto:

1.- (Rilevabilità.)

2.- La materialità e la qualifica giuridica dei fatti addebitati al convenuto non sono controverse. Litigiosa è soltanto la misura della pena.

a) Opina la precedente giurisdizione che la multa doganale dovrebbe essere commisurata in modo che il multato possa pagarla, evitando così ch'essa debba essere commutata in arresto. Questo ragionamento, in quanto tien conto essenzialmente della situazione materiale del reo, non fa che applicare indirettamente l'art. 48 cifra 2 CP, il che costituisce violazione del diritto federale. Infatti, per le ragioni diffusamente esposte da questa Corte nella sua sentenza Desaulles (RU 72 IV 188 sgg.) e ribadite, da ultimo, nella sentenza 29 novembre 1949 su ricorso Mascetti, il disposto menzionato non trova applicazione nel campo doganale.

Sostiene in questo connesso l'autorità cantonale che la conversione in arresto della multa rimasta inconseguita per inopia del contravventore è contraria all'art. 59 cp.

Seite: 296

3 CF, che abolisce l'arresto personale per debiti. E di giurisprudenza costante che l'arresto è conciliabile con la garanzia costituzionale invocata, purché non sia ordinato quale mezzo coercitivo nell'interesse privato del creditore pel soddisfacimento di un suo credito, ma quale pena, nell'interesse pubblico (RU 12, 526). E così è appunto in materia di conversione delle multe doganali.

b) In urto col diritto federale è ugualmente l'opinione dell'autorità cantonale, secondo cui la multa dovrebbe essere commisurata anche al danno che dalla contravvenzione può essere derivato al fisco o all'economia nazionale. Sta bene che la riparazione di siffatto nocumento è una delle finalità precipue della repressione in diritto doganale; il danno non è invece, come questa Corte già ebbe a dichiarare nella succitata sentenza Mascetti, il criterio per il computo della multa. Nulla è stato addotto dall'autorità cantonale che giusti fichi di dipartirsi da questa prassi, la quale è conforme al tenore e allo spirito della legge.

c) Se l'autorità cantonale, dichiarando che il convenuto è condannato «complessivamente ad una multa di 29 636 fr.», avesse inteso infliggergli una multa unica per i tre reati indipendenti (infrazione dei divieti all'importazione, ricettazione e infrazione dei divieti all'esportazione), l'addebito mossogli dal ricorrente di aver violato il diritto federale sarebbe fondato. L'art. 85 cp. 1 LD, che statuisce il principio della pena unificata, contempla, nonostante il tenore della nota marginale, soltanto il concorso ideale. Il fatto che la legge non disciplina espressamente il concorso reale non autorizza però d'inferire che per quest'ipotesi faccia stato, in virtù dell'art. 333 cp. 1 CP, il principio sancito dall'art. 68 cifra 1 cp. 2 CP, secondo cui chi incorre in più multe è condannato ad una multa corrispondente alla colpevolezza. Quest'illazione misconoscerebbe infatti che la repressione in diritto doganale non mira, come nel diritto penale comune, essenzialmente all'espiazione e all'emendamento del condannato, ma a riparare la

Seite: 297

perdita subita dal fisco e a proteggere la collettività (RU 72 IV 190). Corollario di questa concezione della repressione doganale è il cumulo materiale delle multe. Se così non fosse, mal si comprenderebbe perché la legge prevede esplicitamente il cumulo delle pene all'art. 85 cp. 2 per talune forme del concorso ideale (RU 68 IV 108 sgg. e le sentenze non pubblicate 14 febbraio 1949 nella causa Riat e 17 marzo 1949 nella causa Agazzi).

3.- Come si legge nella sentenza Mascetti, già menzionata, la commisurazione della multe doganali ubbidisce a due criteri: quello dell'entità della contravvenzione e quello del grado della colpevolezza.

Questi criteri, riconosciuti dal Tribunale federale siccome i soli conformi alla legge, debbono servire di guida all'amministrazione e al giudice nell'esercizio del potere discrezionale che loro è conferito per l'individuazione della pena, potere invero particolarmente ampio, se si considera che la legge prevede bensì un massimo (art. 75 e 77 LD), peraltro assai elevato, ma non un minimo della pena. Non basta dunque che la pena irrogata sia contenuta entro il massimo comminato per il singolo reato contravvenzione; occorre altresì ch'essa sia proporzionata e all'entità concreta del fatto illecito, da desumersi dall'importo del dazio frodato o tentato di frodare, rispettivamente dal valore della merce oggetto del reato, e al grado della colpevolezza, tenuto conto delle circostanze attenuanti o aggravanti.

Perché non vi sia sproporzione è d'uopo inoltre che nell'individuazione della pena il magistrato eviti due estremi ugualmente sconsigliabile: l'eccessiva severità e l'eccessiva indulgenza. Se è vero che

le sanzioni troppo severe ripugnano al senso di giustizia e di equità, ciò è altrettanto vero per le sanzioni troppo miti, le quali hanno inoltre per conseguenza d'infirmità quell'efficacia repressiva e preventiva che è inerente ad ogni penalità.

Ora non v'è dubbio che quest'efficacia vien meno alla pena segnatamente quando abbandona nelle mani del colpevole una parte del lucro illecitamente conseguito,

Seite: 298

il che costituisce per lui un premio, per altri un incentivo al reato. Multe che non privano il reo neppure dei frutti del reato sono un abuso del potere discrezionale e in'irrisione ad ogni concetto di giustizia e di equità.

È ovvio che, per adempiere i fini che le sono propri, la multa deve innanzitutto privare il reo del profitto ricavato dall'operazione illecita e colpirlo inoltre con un soprappiù, da determinarsi secondo il prudente apprezzamento del magistrato, in modo però da costituire un aggravio sensibile, e ciò anche per la persona abbiente. In altre parole, la multa deve conservare il suo carattere afflittivo.

4.- Orbene, basta considerare le multe inflitte al convenuto per costatare ch'esse sono manifestamente abusive. Non occorre infatti fornire la prova che delle multe complessivamente di 29 636 fr. per un traffico d'oro clandestino di 953 400 fr. lasciano nelle mani del reo parte dell'illecito profitto e tolgono alla pena il suo carattere afflittivo. È superfluo è pure dimostrare ch'esse non sono adeguate nè all'entità delle contravvenzioni, nè alla colpevolezza del convenuto.

La sentenza querelata deve quindi essere annullata e gli atti rinviati all'autorità cantonale per nuovo giudizio a norma dei consideranti. Giova avvertire che, per rispettare questi consideranti, l'aumento delle pene dovrà essere sostanziale